

Milano, 14 dicembre 2021

## **OGGETTO: NUOVI LIMITI ALL'UTILIZZO E ALLA CIRCOLAZIONE DEL DENARO CONTANTE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2022**

**A decorrere dal 1° gennaio 2022**, entra in vigore il nuovo limite di **Euro 999,99** per tutti i pagamenti effettuati in contanti e, più in generale, per i trasferimenti di denaro contante effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o persone giuridiche).

La normativa (articolo 18, comma 1, lett. a), del D.L. n. 124/2019, di modifica dell'articolo 49, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 231/2007) dispone, infatti, che il limite previsto per i trasferimenti di denaro contante e di titoli al portatore, fissato a Euro 2.999,99 fino al 30 giugno 2020 e poi stabilito in Euro 1.999,99 per i pagamenti e i trasferimenti effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, a partire dal 1° gennaio 2022 è ulteriormente diminuito a Euro 999,99.

Tale limite opera anche nel caso in cui il trasferimento del denaro contante venga effettuato con più pagamenti, ciascuno di importo inferiore alla soglia prevista, che appaiano tuttavia **artificialmente frazionati**. A tal proposito, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lett. v), del D. Lgs. 231/2007, si considerano **frazionati** più pagamenti frutto di un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, di valore singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni.

I nuovi limiti previsti per l'utilizzo e la circolazione del denaro contante, pertanto, si allineano quelli già previsti per l'emissione degli assegni bancari, postali e circolari, i quali, se emessi o richiesti per importi pari o superiori a Euro 1.000,00, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Per quanto riguarda gli **aspetti sanzionatori**, l'articolo 63 del D. Lgs. 231/2007 stabilisce che, per le violazioni della disciplina in questione, si applica una sanzione amministrativa da Euro 3.000,00 a Euro 50.000,00.

Nello specifico, per le violazioni commesse e contestate:

- dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il minimo edittale della sanzione è pari a Euro 2.000,00;
- dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale della sanzione è pari a Euro 1.000,00.

Inoltre, per le violazioni relative a importi inferiori a Euro 30.000 euro, la sanzione minima è pari al 10% dell'importo trasferito in violazione delle disposizioni normative; qualora le violazioni riguardino, invece, importi superiori a Euro 250.000,00, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

La tabella che segue riassume le variazioni dei limiti relativi all'utilizzo e al trasferimento del denaro contante succedute negli anni.

Ambito temporale di riferimento	Soglia
Dal 9 maggio 1991 al 26 dicembre 2002	20.000.000 lire
Dal 26 dicembre 2002 al 29 aprile 2008	12.500 euro
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008	5.000 euro
Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010	12.500 euro
Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011	5.000 euro
Dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011	2.500 euro
Dal 6 dicembre 2011 al 31 dicembre 2015	1.000 euro
Dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2020	3.000 euro
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021	2.000 euro
Dal 1° gennaio 2022	1.000 euro